

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello, relatore
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Adesso

a seguito della Camera di consiglio del 23 febbraio 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2016 (deliberazione n.18/2016/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/06/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 18 febbraio 2016, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di San Severo (FG) ha trasmesso nei termini a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2015 sul funzionamento dei controlli

interni (prot. n. 1964 dell'01/06/2016) e la risposta (prot. n. 4936 del 21/12/2016) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;

VISTA l'ordinanza n. 16/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *" Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."*

2. Tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014- si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale". Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è intervenuta anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/2016/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 4 febbraio 2016 e depositata in data 18 febbraio, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti

referti annuali relativamente all'esercizio 2015.

3.1 Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n.6, l'ampia riforma di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

3.2 Nelle precedenti linee guida, la Sezione delle Autonomie aveva già evidenziato che *"Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi. (...) Il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."*

3.3. Le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, riassumibili nei seguenti punti, sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR:

- *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- *valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- *verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- *rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- *monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- *consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".*

4. Deve, infine, rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di San Severo (FG)**, relativamente all'esercizio 2015.

1. L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di San Severo ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta, a seguito di proroga concessa su istanza dell'Ente, in data 12/01/2017 (prot. n.83), corredata da allegati.

Il regolamento del Comune sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2013, è stato trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012 ed è stato acquisito al protocollo n. 271 dell'01/02/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto annuale, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento del Comune sui controlli interni è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 54.302 abitanti) ha svolto nel 2015 il controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alle norme del TUEL, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo, nel quale si forniscono, altresì, osservazioni volte ad un efficientamento di tale forma di controllo.

Sono state riscontrate, invece, carenze metodologiche relativamente al controllo di gestione, che non risulta essere del tutto adeguato rispetto a quanto previsto dagli artt. 196-198 bis del TUEL. Infine, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi erogati, previsti rispettivamente dagli artt.147 e 147 ter del d.lgs. n. 267/2000, non sono stati attivati.

Per quanto concerne il controllo sulle società partecipate, invece, l'Ente ha comunicato di procedere regolarmente secondo quanto disciplinato dal regolamento interno.

1.1. In merito al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario generale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 9 comma 5 del regolamento sui controlli interni, infatti, stabilisce che il controllo successivo all'adozione degli atti amministrativi è svolto dal Segretario Generale che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni.

Lo stesso articolo prevede che il controllo successivo sia espletato a campione, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente, sulle determinazioni, sui contratti e su altri atti adottati dai dirigenti.

Dalla risposta istruttoria non risulta che il Segretario Generale abbia redatto un atto organizzativo per lo svolgimento di tale forma di controllo, ma l'ente ha inviato copia dei report semestrali, previsti dal regolamento interno, redatti dal Segretario Generale, contenenti la descrizione delle attività di controllo svolte e l'elenco dettagliato degli atti esaminati con le relative risultanze.

L'Ente, nella risposta ai chiarimenti istruttori, ha dichiarato di non aver istituito una struttura di supporto preposta ai controlli interni ma ha specificato che l'estrazione casuale del 10% degli atti per ogni area è stata effettuata attraverso un *campionamento sistematico*, ovvero mediante

l'estrazione, per ogni area, di un numero pilota (compreso tra 1 e 10) che ha rappresentato il numero del primo provvedimento da esaminare dal registro generale, con selezione successiva di un'unità ogni intervallo di 10 fino al raggiungimento di una percentuale stabilita di atti.

Preliminarmente si osserva che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere *motivata*. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

E' necessario, infine, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare (nella caso in esame, il 10%) per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, pertanto, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

Al riguardo si prende positivamente atto di quanto dichiarato dall'Ente circa l'inserimento, tra i parametri di controllo, della conformità degli atti al piano triennale di prevenzione della corruzione e al programma triennale della integrità e trasparenza.

In assenza di un atto organizzativo redatto dal Segretario Generale, avente ad oggetto i controlli interni, i *reports* semestrali elencano i parametri da considerare ai fini della regolarità amministrativa e contabile degli atti: rispondenza dell'atto alla normativa vigente, rispetto della normativa sulla trasparenza, correttezza del procedimento, qualità dell'atto, affidabilità, collegamento con gli obiettivi programmatici, rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono previsti, inoltre, indicatori specifici per il controllo di regolarità contabile (controllo C.I.G., DURC, C.U.P., tracciabilità finanziaria, verifica sostenibilità di cassa, etc). E' previsto, inoltre, che i report semestrali contengano anche specifiche direttive per i Dirigenti, finalizzate a rimuovere le irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.

L'Ente non ha fornito il numero degli atti complessivamente prodotti nell'anno ma ha comunicato di aver sottoposto a controllo n. 258 provvedimenti, di cui n. 157 nel primo semestre e n. 101 nel secondo, per una percentuale nel totale superiore rispetto al 10% previsto nel regolamento. Dai due verbali semestrali redatti dal Segretario Generale, allegati alla risposta istruttoria, si evincono le irregolarità riscontrate nello svolgimento del controllo in esame (ad esempio, per alcuni atti, il mancato rispetto dei termini di cui all'art.2 della l. 241/90 oppure la mancata tempestiva pubblicazione sull'Albo pretorio e, ove previsto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente), per un totale di 10 rilievi.

Infine, il Comune ha predisposto l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito internet e di valore pari a 34,51.

1.2. L'ente ha dichiarato (sezione seconda del questionario), di aver attivato il **controllo di gestione**. Tuttavia, non risultano pervenuti a questa Sezione, né per l'esercizio in esame né per i precedenti esercizi, i referti annuali del controllo di gestione di cui all'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000. E' stato, pertanto, chiesto all'Ente di fornire osservazioni al riguardo.

Il Comune non ha relazionato in merito alla mancata predisposizione del referto sul controllo di gestione, nonostante l'art.8 del Regolamento interno preveda che *"per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione e delle azioni realizzate. I Dirigenti di Settore riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'invio di report gestionali all'Ufficio di Controllo di Gestione, con cadenza semestrale. Il Responsabile dell'U.C.G. provvederà ad inoltrare un referto annuale al capo dell'Amministrazione, al Presidente del Consiglio, al Collegio di Revisione dei conti e al Nucleo di Valutazione."*

L'Ente, comunque, ha dichiarato che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.236 del 27/11/2015 ha approvato il P.E.G. ed il Piano della performance. Ha, inoltre, precisato che *"il ritardo nell'approvazione del P.E.G. e del piano degli obiettivi è stato di oggettivo ostacolo nel predisporre ed attuare un idoneo controllo di gestione"*.

La Sezione osserva che in presenza di approvazione del bilancio oltre il termine di legge, l'Ente avrebbe potuto fare riferimento ad un PEG provvisorio. La Sezione delle Autonomie, infatti, nella deliberazione n.18/2014, evidenzia la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Per quanto riguarda nella specie la corrente annualità, il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015 (cfr. D.M. Ministero dell'Interno 13 maggio 2015), essendo autorizzato, dunque, fino a tale data l'esercizio provvisorio.

Il differimento del termine di approvazione dei bilanci, e ancor più l'approvazione oltre i termini di legge, indebolisce il ruolo degli strumenti di programmazione, che dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo, perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio. La gestione finanziaria è, infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed è strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio riguardo ai singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della *performance*.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/INPR (linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità

armonizzata) ha sottolineato come "in presenza del già approvato slittamento dei termini per l'adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 (al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P. (al 28 febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018 (al 31 marzo 2016), non può che ribadirsi l'esigenza che siano effettivamente rispettati i tempi previsti per l'approvazione degli strumenti di programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per il corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio, anche ai fini della sana gestione delle risorse."

Con nota istruttoria è stato, infine, chiesto al Comune di descrivere sinteticamente le fasi operative con cui viene svolto il controllo di gestione all'interno del Comune, indicando anche i soggetti coinvolti; di precisare, inoltre, se è stato approvato un piano degli obiettivi unificato organicamente al PEG approvato, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 T.U.E.L.

Si è chiesto, altresì, di illustrare, con riferimento ai servizi più significativi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità elaborati per il 2015, intendendosi:

- a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra i risultati ottenuti ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
- c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Il Comune, in sede istruttoria, non ha descritto le modalità operative con cui viene svolto il controllo di gestione. Per quanto riguarda il PEG, invece, l'Ente ha comunicato di aver adottato il documento in uno con il piano degli obiettivi, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 T.U.E.L. e di aver pubblicato la deliberazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In merito agli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, dei quali era stato richiesto il dettaglio per i servizi più significativi, il Comune non ha fornito l'effettivo calcolo numerico degli stessi rinviando al contenuto del P.E.G. in cui sono individuati, a preventivo, gli indicatori di attività; gli obiettivi; gli indicatori di risultato; gli indicatori di efficacia ed efficienza, con distinzione tra gli indicatori di risultato di tipo quantitativo ed indicatori di risultato di tipo qualitativo. Inoltre, nell'elenco per programmi e progetti assegnati alle singole Aree, sono determinati i centri di responsabilità, con gli indicatori di attività, obiettivi, indicatori di risultato e le risorse del programma (umane, strumentali e finanziarie).

La Sezione osserva che, al fine di rendere utili le rilevazioni effettuate in sede di controllo di gestione, sarebbe opportuno che le stesse venissero sempre formalizzate in appositi documenti, anche sintetici, diretti ad evidenziare le verifiche effettuate e le criticità eventualmente riscontrate, anche per appurare se siano stati successivamente attuati eventuali interventi correttivi.

La predisposizione di documenti periodici consente, inoltre, di verificare il grado ed il livello delle verifiche effettuate, non riscontrabile laddove ciò non accada.

Da ultimo, occorre sottolineare che la natura stessa del controllo di gestione implica che le verifiche vengano svolte non solo in relazione alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio e nel PEG, ma anche tenendo conto ed esaminando le modalità di attuazione, non finanziarie, di specifici programmi o progetti.

1.3. In relazione al **controllo strategico** previsto dall'art. 147-ter del TUEL l'Ente ha comunicato in sede istruttoria che *"non è stato svolto pienamente, in quanto il PEG, unificato con il piano della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi, è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.236 del 27/11/2015. Il ritardo nell'approvazione del PEG e del piano degli obiettivi è stato di oggettivo ostacolo nel predisporre ed attuare un idoneo controllo strategico. Inoltre, l'Ente, in considerazione del fatto che attualmente dispone di procedure applicative insufficienti ed inadeguate per garantire il rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale, sta provvedendo a dotarsi di software gestionali e procedure informatiche fornite da un'unica software house, per consentire una più efficace gestione amministrativa e ad avere le diverse procedure integrate e tra di loro funzionalmente collegate, anche ai fini del controllo di gestione e controllo strategico"*.

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Circa la mancata attivazione del controllo *de quo* si osserva che, per espressa previsione normativa, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi ed il controllo sulle società partecipate erano stati rinviati al 2015 solo per i Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 50.000 abitanti (art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012), mentre per i comuni con più di 50.000 abitanti tali forme di controllo, come implementate dal citato D.L. n. 174/2012, avrebbero dovuto essere attivate tempestivamente già nell'anno 2014.

L'Ente, invece, pur essendosi dotato degli strumenti di programmazione previsti dalla legge (bilanci di previsione e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, PEG e piano degli obiettivi) non ha ancora attivato a regime il controllo strategico, sebbene esso sia disciplinato nel regolamento sui controlli interni.

Con riferimento alla tardiva approvazione del PEG da parte della Giunta Comunale, si rinvia a quanto già osservato in relazione al controllo di gestione (paragrafo 1.2).

1.4. Dall'istruttoria svolta è emerso, altresì, che non è stato istituito un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati** – sia direttamente sia mediante organismi esterni – come, invece, richiesto dall'art. 147 del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali

servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico). L'Ente non ha, cioè, sviluppato i necessari aspetti progettuali ed organizzativi per il monitoraggio di un "processo" di qualità dei servizi, né è stata istituita una apposita struttura organizzativa.

In proposito il Comune ha dichiarato che *"pur non avendo formalmente istituito il controllo sulla qualità dei servizi erogati ha istituito vari sportelli (SUE, SUAP, Servizi e politiche sociali, etc) che svolgono quotidianamente attività di front office, provvedendo a dare le necessarie ed opportune informazioni nonché all'analisi e riscontro degli eventuali reclami presentati. (...) L'Ente, inoltre, ha già programmato la realizzazione e l'utilizzo di metodologie dirette ed indirette volte a misurare la soddisfazione degli utenti."*

1.5. Per quanto concerne il **controllo sugli organismi partecipati**, con nota istruttoria è stato chiesto di illustrare le attività di controllo svolte nel 2015, relazionando sugli esiti delle stesse. L'art. 147-quater, al comma 1, richiede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Il comma 2 prevede, a tal fine, che l'amministrazione stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente locale è tenuto ad effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

L'Ente, in sede istruttoria, ha precisato di aver svolto le attività di controllo previste dal regolamento sui controlli interni al Titolo V, attraverso l'Area Patrimoniale che svolge controlli di natura economico-finanziaria.

Ha, inoltre, comunicato di detenere solo partecipazioni di modeste entità, di non avere società *in house* e di non aver esternalizzato, nel corso dell'esercizio in esame, alcun servizio pubblico locale.

1.6. Con riguardo, infine, al **controllo sugli equilibri finanziari**, in sede istruttoria è stato richiesto estratto del regolamento interno di contabilità nella parte in cui disciplini, secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL.

Si rileva che l'Ente dispone di un regolamento di contabilità risalente al 2013 (deliberazione di C.C. n.31/2013), non ancora adeguato alle norme sull'armonizzazione ed ai nuovi schemi di bilancio. E' necessario, pertanto, che il Comune provveda alla predisposizione ed approvazione di un nuovo regolamento di contabilità.

La Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli del Comune di San Severo alle norme di legge e al

regolamento interno. Tale adempimento, infatti, appare ancor più necessario considerata l'entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013 e considerata, altresì, l'entrata a pieno regime, a partire dal 2015 per tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti, della riforma sui controlli di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P Q M

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di San Severo (FG)** nell'esercizio 2015, considerata la presenza delle criticità sopra individuate.

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni del **Comune di San Severo (FG)**, per il periodo considerato dal referto annuale, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai predetti Organi del Comune di San Severo;
- che l'Ente dovrà comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2017.

Il Magistrato relatore
Il Presidente
F.to *Dott. Agostino Chiappiniello*

Depositata in Segreteria
il 23 febbraio 2017
Il Direttore della Segreteria
F.to *Marialuce Sciannameo*